

Schema

**STATUTO
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "SIRACUSA 2033"**

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Natura, Sede

È costituita la Fondazione denominata "Siracusa 2033", con sede legale presso il Municipio di Siracusa, sito in Piazza Duomo n. 4.

La Fondazione si ispira al modello giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate, promuovendo il coinvolgimento attivo della comunità, di enti pubblici e soggetti privati.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro e non può in alcun modo distribuire utili, neanche in forma indiretta, operando esclusivamente per finalità di interesse generale e utilità sociale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la sede legale potrà essere trasferita all'interno del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. La Fondazione potrà inoltre istituire sedi operative, uffici amministrativi e di rappresentanza anche in altri luoghi. Essa può stipulare accordi, convenzioni e partenariati con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, coerenti con i propri scopi istituzionali.

Art. 2 – Attività e Scopi

La Fondazione "Siracusa 2033" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione della cultura, la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e la partecipazione attiva della comunità.

La missione principale della Fondazione è la progettazione, promozione e realizzazione della candidatura della Città di Siracusa al titolo di "Capitale Europea della Cultura 2033" e ad altre progettualità culturali di rilievo. In caso di ottenimento del titolo, la Fondazione curerà l'attuazione del relativo programma.

A tal fine, la Fondazione si propone di:

- promuovere e valorizzare la cultura e il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio siracusano;
- sostenere attività culturali e artistiche partecipate, inclusive e accessibili, che coinvolgano attivamente la cittadinanza;
- favorire la crescita culturale, sociale ed economica della comunità locale;
- rafforzare la coesione e l'inclusione sociale mediante la cultura come leva di sviluppo sostenibile;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, per la realizzazione di progetti culturali condivisi;
- promuovere la partecipazione della cittadinanza al processo di candidatura, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni;
- incentivare l'uso delle nuove tecnologie per migliorare l'accessibilità, l'innovazione culturale e il superamento del divario culturale;
- valorizzare gli attrattori culturali e potenziare i flussi turistici, anche in ottica di destagionalizzazione;
- sostenere l'imprenditorialità culturale e creativa e l'innovazione nei relativi settori;
- perseguire obiettivi coerenti con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;



- promuovere il reperimento di risorse economiche tramite donazioni, sponsorizzazioni, bandi e programmi europei, nazionali e regionali, per sostenere progetti e attività della Fondazione.

Il progetto di candidatura costituisce l'indirizzo strategico della Fondazione, che orienta e integra tutte le sue attività istituzionali.

Art. 3 – Finalità

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione promuove e realizza attività culturali, artistiche, educative e partecipative, con particolare riferimento alla candidatura della Città di Siracusa al titolo di "Capitale Europea della Cultura 2033" e ad altri progetti culturali di interesse strategico per il territorio.

A tal fine, la Fondazione potrà:

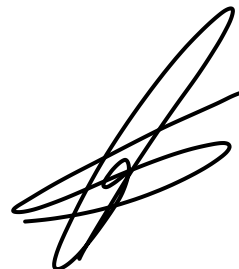
- a) promuovere, organizzare e coordinare eventi e iniziative culturali e artistiche quali mostre, convegni, spettacoli, laboratori, festival e incontri pubblici;
- b) collaborare con enti pubblici, scuole, università, associazioni e altri soggetti operanti nel territorio, anche mediante accordi e convenzioni;
- c) favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso incontri partecipativi, consultazioni pubbliche e strumenti digitali di comunicazione e ascolto;
- d) costituire gruppi di lavoro tematici e un comitato tecnico di supporto alla candidatura;
- e) promuovere attività di formazione e aggiornamento in ambito culturale, creativo ed educativo, con attenzione particolare alle giovani generazioni;
- f) attivare campagne di comunicazione e informazione attraverso strumenti digitali, social media e media tradizionali;
- g) raccogliere fondi attraverso contributi, donazioni, sponsorizzazioni e partecipazione a bandi pubblici e privati;
- h) svolgere, in via accessoria e nei limiti di legge, attività strumentali o commerciali connesse agli scopi istituzionali, destinando ogni eventuale provento esclusivamente al finanziamento delle finalità statutarie;
- i) stipulare convenzioni e accordi con enti e soggetti terzi, pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione dei propri obiettivi.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, materiali o immateriali, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti a titolo di fondo di dotazione;
- b) beni acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) erogazioni, donazioni, lasciti testamentari e contributi da parte di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, espressamente destinati all'incremento patrimoniale;
- d) utili o avanzi di gestione destinati, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad accrescimento del patrimonio;
- e) contributi da programmi europei, organizzazioni internazionali, dallo Stato o dagli Enti territoriali destinati al fondo patrimoniale;
- f) proventi derivanti da attività accessorie, sponsorizzazioni, autofinanziamento o raccolte fondi, nei limiti della normativa vigente.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza il consenso espresso dell'Ente conferente, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.



ART. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di dotazione iniziale ammonta a € 50.000,00 (cinquantamila) ed è costituito dal versamento effettuato dal Comune di Siracusa.

Il fondo di gestione è destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione delle sue attività. È costituito da:

- a) conferimenti in denaro o beni, materiali e immateriali, non destinati al patrimonio;
- b) proventi derivanti da attività istituzionali, accessorie o strumentali;
- c) rendite del patrimonio;
- d) contributi, donazioni, lasciti o erogazioni pubbliche e private non espressamente destinati al patrimonio, anche finalizzati a specifici progetti;
- e) risorse ottenute mediante autofinanziamento, sponsorizzazioni, raccolte fondi e partecipazione a bandi.

Le risorse del fondo di gestione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione degli scopi statuari, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione espressamente previsti dai conferenti.

La gestione dei fondi è affidata a un Tesoriere, sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione nominerà un Revisore indipendente al fine di garantire la trasparenza e il corretto utilizzo delle risorse ed esprimere un parere sui bilanci.

ART. 6 Esercizio finanziario e gestione amministrativa e contabile

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi al Comune di Siracusa e agli altri eventuali soggetti pubblici aderenti alla Fondazione, per gli adempimenti di loro competenza in materia di partecipazione di amministrazioni pubbliche a Fondazioni.

Gli Enti pubblici partecipanti alla Fondazione non potranno accollarsi l'onere di ripianare le eventuali perdite gestionali della Fondazione il cui mezzo di copertura potrà essere il patrimonio della Fondazione medesima.

La Fondazione è tenuta ad osservare le procedure previste dal Codice dei Contratti vigente per gli appalti, concessioni, affidamenti di lavori, beni e servizi secondo le norme vigenti alla data della adozione della determinazione a contrarre.

Gli eventuali incarichi per prestazioni professionali di lavoro autonomo, conferiti a soggetti in possesso di documentata esperienza e professionalità, saranno, invece, vincolati alle norme civilistiche vigenti in materia alla data del relativo conferimento, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'incarico entro la soglia prevista tra gli affidamenti diretti i cui al codice dei contratti pubblici.



ART. 7 Verifica obiettivi attività e utilizzo fondi pubblici

La Fondazione deve rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere una perdita di esercizio.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è trasmessa ai soggetti pubblici aderenti alla Fondazione ai fini della verifica dell'utilità ottenuta dalla partecipazione nella Fondazione rispetto ai propri fini istituzionali, nonché per la verifica del corretto utilizzo dei fondi pubblici.

ART. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori, partecipanti e sostenitori.

Sono soci fondatori i seguenti soggetti: Comune di Siracusa e Ass. RESTART di diritto membri permanenti del Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di socio partecipante, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che contribuiscano agli scopi della Fondazione:

- con conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione,
- con conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- con attività professionali di particolare rilievo e il conferimento di specifico know how in campo artistico e culturale;
- con il contributo reso tramite attività, iniziative, progetti funzionali a perseguire le finalità statutarie.
- con l'apporto per la propria fama ed esperienza di particolare prestigio alla Fondazione stessa.

Sono soci sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno finanziario annuale o pluriennale di particolare rilievo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa definizione del Regolamento di adesione dei soci sostenitori nel quale saranno definiti gli importi delle contribuzioni minime annuali e/o pluriennali. La pubblicazione del Regolamento sul sito della Fondazione avrà efficacia per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 e ss. mm.

ART. 9 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si elencano i seguenti:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità della Fondazione.

I soci partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'Art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.



I soci fondatori possono recedere dalla Fondazione revocando la propria partecipazione alla medesima per ragioni di pubblico interesse.

In caso di recesso di un socio fondatore, il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione.

ART. 10 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di partecipazione, il Revisore dei conti, il Comitato tecnico- scientifico. I componenti degli Organi durano in carica 3 anni e le cariche sono rinnovabili.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i due soci fondatori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua assenza il vicepresidente), oltre a rappresentare la Fondazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- presiede l'Assemblea di partecipazione.
- assiste alle sedute del comitato tecnico-scientifico
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione, per la successiva ratifica.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 12 - Presidente onorario

È istituita la figura di Presidente Onorario della Fondazione con potere di rappresentanza istituzionale.

La figura sarà ricoperta dal Sindaco del Comune di Siracusa in carica.

Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico, a presidio della integrità del progetto iniziale; è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente; potrà esercitare funzione consultiva nel Consiglio di Amministrazione al fine di orientare gli indirizzi strategici ed operativi della Fondazione.

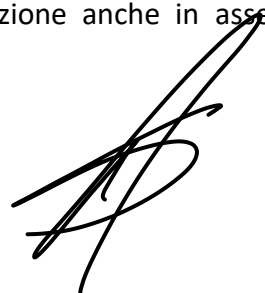
La carica di Presidente Onorario, poiché fondata sul c.d. *intuitu personae*, non potrà essere ricoperta da altri e diversi soggetti.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.5 (cinque) membri, nominati come segue:

- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Siracusa;
- un componente nominato dall'Associazione RESTART;
- tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione sarà insediato all'atto della costituzione anche in assenza del componente nominato dall'Assemblea di Partecipazione.



I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che abbiano comprovate esperienze e competenze rilevanti e documentate nei settori artistici, culturali e manageriali attinenti agli obiettivi ed alle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito ed operante nella pienezza dei propri poteri una volta pervenuta l'accettazione del Presidente e di almeno 3 dei suoi 5 componenti. La diminuzione del numero dei membri a qualsiasi causa dovuta, e restando in carica un minimo di n. 3 (tre) tra cui almeno il Presidente, non dà luogo a cooptazione; in tal caso il Consiglio di Amministrazione continua ad operare validamente e con pieni poteri in attesa di nuova designazione che sarà effettuata nel rispetto delle procedure sopra stabilite.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato o per dimissioni.

La scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione che subentrano ai membri cessati dalla carica è allineata alla scadenza degli altri componenti in carica.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo della Fondazione nonché i seguenti poteri:

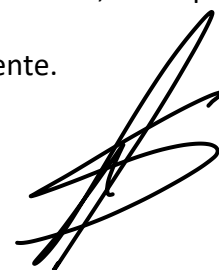
- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione
- 2) accompagnatoria e finanziaria;
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 4) determinare i criteri in base ai quali i soggetti richiedenti possono divenire sostenitori e/o partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 5) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 6) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 7) eleggere il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente tra i due soci fondatori;
- 8) deliberare, con il voto favorevole di almeno n. 4 componenti, le modifiche allo Statuto, che diventano efficaci dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale di Siracusa;
- 9) deliberare il piano delle eventuali assunzioni e collaborazioni;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare con il voto favorevole di almeno 4 componenti, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; le relative deliberazioni diventano efficaci dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale di Siracusa;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri con invito scritto (anche per email) diramato almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo almeno 24 ore prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno 3 consiglieri, salvi i casi in cui dal presente statuto sia prevista una maggioranza qualificata. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti salvi i casi in cui dal presente statuto sia prevista una maggioranza qualificata.

Ogni consigliere potrà farsi rappresentare, in caso di motivato impedimento, da altro consigliere a mezzo di delega scritta.

Il voto deve essere espresso in modo palese, tranne nelle materie riguardanti persone, nelle quali si delibererà a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente o in sua assenza del vice presidente.



Art. 14- Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai soci fondatori, partecipanti e sostenitori o loro delegati.

Essa formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio economico preventivo e sul bilancio consuntivo.

Elegge un componente del Consiglio di Amministrazione, come indicato all'Art. 13.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta all'anno dallo stesso Presidente con invito scritto (anche per email) diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo almeno 48 ore prima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria della Fondazione.

È nominato ai sensi dell'Art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'Art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016 ed integrato dall'Art. 39, comma 1, della L.R. n. 16 del 11/08/2017, che prevede la procedura del sorteggio per la nomina del predetto Organo nell'ambito degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta per un periodo analogo e comunque non oltre la liquidazione della Fondazione.

Il Revisore dei conti esercita il suo mandato a norma di legge, vigilando sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza del presente Statuto. In particolare dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il Revisore deve essere convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre volte l'anno o quando uno dei membri ne faccia richiesta motivata indicando l'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente dovrà essere inviato almeno otto giorni prima.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il Revisore dei conti può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione del Revisore dei conti deve essere parametrata a quella percepita dai Revisori dei Conti del Comune di Siracusa ridotta al 50%. Il Fondo di dotazione iniziale è stabilito e conferito in sede di atto costitutivo.

Art. 16 Comitato tecnico-scientifico

La Fondazione istituisce un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di studio e ricerca in merito alle attività da essa svolte.

Il Comitato tecnico-scientifico formula pareri e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione ad ulteriori funzioni in ambito scientifico, artistico e culturale.

Per i componenti del Comitato tecnico-scientifico non è prevista alcun compenso, essendo l'incarico conferito a titolo gratuito.

Art. 17 Durata e scioglimento della Fondazione

La Fondazione ha durata, dalla data della sua costituzione al 31/12/2033. La Fondazione potrà continuare la propria attività se sussistono le condizioni economiche e finanziarie per il

7



perseguimento delle finalità previste nel presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Comunale di Siracusa.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, ivi compreso il raggiungimento dello scopo, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore – al Comune di Siracusa che lo utilizzerà per fini analoghi a quelli del presente statuto.

I beni immobili conferiti alla Fondazione per il perseguimento dei suoi scopi da parte di enti pubblici o soggetti privati in uso o in comodato a titolo gratuito ritorneranno nella disponibilità dei concedenti.

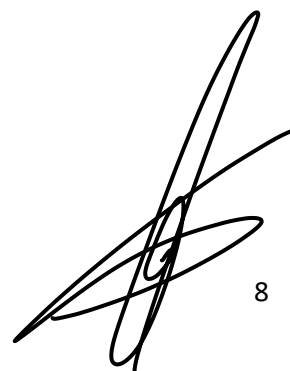
I beni immobili conferiti in proprietà, anche per donazione, rimangono attribuiti al patrimonio del Comune di Siracusa per le medesime finalità.

Art. 18 Norma transitoria

In merito agli organi della Fondazione di cui all'art 10, in deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina è effettuata in sede di atto costitutivo. Tutti gli eventuali in carichi gestionali e professionali previsti dal presente statuto saranno preceduti da atto di individuazione e saranno formalizzati e contrattualizzati solo dopo l'accertata disponibilità finanziaria del bilancio della Fondazione.

Art. 19 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.